Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 febbraio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1953, n. 1067.

Ordinamento della professione di dottore commercialista.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 dicembre 1952, n. 3060;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'ordinamento della professione di dottore commercialista nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 27 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — AZARA — GAVA — SEGNI — MALVESTITI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 87. — PALLA

Ordinamento della professione di dottore commercialista

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto della professione.

Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

b) le perizie e le consulenze tecniche;

c) le ispezioni e le revisioni amministrative;

d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese;

e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali.

L'autorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.

Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti, nè quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

Art. 2.
Titolo ed esercizio professionale.

Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.

Art. 3.
Incompatibilità.

L'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio, di ricevitore del lotto, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

Art. 4.
Esercizio professionale.

Il dottore commercialista iscritto in un albo può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di dottore commercialista spetta al Ministro per la grazia e giustizia che l'esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello.

Art. 5.
Obbligo del segreto professionale.

I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale.

TITOLO II

I CONSIGLI DELL'ORDINE
E L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

Art. 6.
Circoscrizione territoriale dell'Ordine professionale.

In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici dottori commercialisti è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Ordine professionale retto da un Consiglio.

Se il numero dei dottori commercialisti è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di un Ordine vicino determinato dal Consiglio nazionale.

Art. 7.
Composizione del Consiglio dell'Ordine
Eleggibilità dei consiglieri.

Il Consiglio dell'Ordine è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.

Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio e sono eleggibili quando abbiano cinque anni di anzianità

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8.
Cariche del Consiglio.

Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il Consiglio è composto di almeno sette membri, si deve eleggere anche un vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza del presidente e del vice-presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 9.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.

Art. 10.

Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente ordinamento e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

c) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonchè per il decoro e per la indipendenza dell'Ordine;

d) delibera i provvedimenti disciplinari;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo;

f) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

g) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

i) delibera la convocazione dell'assemblea;

l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Art. 11.

Riunioni consiliari.

Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

Decadenza dalla carica di consigliere.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 13.

Delegazione dell'Ordine presso il Tribunale.

Il Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 6, secondo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista l'albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa.

Art. 14.

Sostituzione dei componenti del Consiglio.

Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti il Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

Art. 15.

Scioglimento del Consiglio.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Art. 16.

Assemblea.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede dell'Ordine per la durata del detto termine.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

Salvo il disposto dell'art. 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

Constatata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 17.

Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea generale degli iscritti nell'albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 18.

Convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 29, comma quinto.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.

Art. 19.

Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

E' ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del Con-

siglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

Art. 20.

Reclami contro i risultati delle elezioni.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art. 21.

Convocazione dell'assemblea su richiesta degli iscritti.

Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un quinto degli iscritti nell'albo. Se non vi provvede, la assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

TITOLO III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 22.

Composizione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Esso è composto di undici membri eletti dai Consigli degli Ordini fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo.

Ogni Consiglio dell'Ordine non può designare più di un candidato.

A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nell'albo, ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita del candidato designato, ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

I membri del Consiglio nazionale, che sono rieleggibili, durano in carica tre anni. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

I Consigli dell'Ordine devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 23.

Cariche.

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

Art. 24.

Incompatibilità - Sostituzione dei componenti.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla carica di componente del Consiglio dell'Ordine.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che dopo quelli eletti, hanno ottenuto maggiori voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli dell'Ordine che avevano designato il componente da sostituire.

Art. 25.

Attribuzioni.

Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli scritti negli albi per le spese del proprio funzionamento;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 26.

Riunioni consiliari.

Il presidente del Consiglio convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente o del vice presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e quello del presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 27.

Notificazione delle decisioni.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al pubblico ministero presso il Tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, nonchè al Consiglio dell'Ordine e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 28.

Reclami.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine possono essere impugnate davanti al Tribu-

nale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello dalla sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

TITOLO IV

GLI ALBI E LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 29.

Albo ed elenco dei non esercenti.

Ciascun Consiglio dell'Ordine custodisce l'albo dei dottori commercialisti.

Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme.

L'albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, nonchè agli altri Consigli dell'Ordine.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale è stata disposta. L'albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e porta un indice alfabetico con richiamo all'ordine di anzianità.

Coloro che, a norma dell'articolo 3, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 30.

Divieto di iscrizione in più albi Anzianità.

Non si può essere iscritti che in un solo albo. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo, hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

Art. 31.

Requisiti per la iscrizione nell'albo o nell'elenco.

Per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) essere di condotta irreprensibile;

4) essere in possesso della laurea in economia e commercio, oppure della laurea in scienze economico-marittime, o di quella delle cessate sezioni di magistero di diritto o di ragioneria dello Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o di altro titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato in materia di economia e commercio;

5) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme ad esso relative;

6) avere la residenza nella circoscrizione.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'albo.

Art. 32.

Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il Tribunale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

Art. 33.

Trasferimento di residenza.

Il dottore commercialista che trasferisce la sua residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

Non è ammesso il trasferimento per il dottore commercialista che si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che è sospeso dall'esercizio della professione.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

TITOLO V

CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 34.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco.

Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

1) nei casi di incompatibilità;

2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 31, salvi i casi di radiazione;

3) quando l'iscritto trasferisce la sua residenza in località posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile;

4) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento dei contributi annuali previsti dal presente ordinamento.

Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'elenco nel caso di rinuncia ed in quelli indicati nei numeri 2 e 3 del presente articolo.

La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del Tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il dottore commercialista cancellato dall'albo o dall'elenco ha diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Art. 35.

Responsabilità disciplinare dei dottori commercialisti Azione disciplinare.

Il dottore commercialista che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvo il disposto dell'art. 38 il Consiglio dell'Ordine che custodisce l'albo o l'elenco speciale, in cui l'incolpato trovasi iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale oppure su richiesta dell'interessato.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un componente del Consiglio dell'Ordine spetta al Consiglio dell'Ordine della sede di Corte d'appello e, se egli appartiene a questo ultimo, al Consiglio della sede di Corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 36.

Pene disciplinari.

Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1) la censura;

2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;

3) la radiazione.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

Art. 37.

Casi di radiazione.

La radiazione è pronunciata contro il dottore commercialista che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Art. 38.

Radiazione di diritto.

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del Codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine, sentito, qualora lo creda, l'interessato.

Art. 39.

Casi di sospensione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine sentito, ove lo creda, l'interessato.

Il Consiglio dell'Ordine può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale.

Nei casi preveduti nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Il dottore commercialista a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

Art. 40.

Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale.

Il dottore commercialista che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

Art. 41.

Istruttoria nel procedimento disciplinare.

Fermo il disposto dell'art. 38, ultimo comma, e quello dell'art. 39, comma secondo, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

Art. 42.

Ricusazione e astensione.

I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se non è disponibile il numero di componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte di appello viciniore.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 43.

Notificazione delle deliberazioni.

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonchè al procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 44.

Ricorso al Consiglio nazionale.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 45.

Riammissione dei radiati.

Il dottore commercialista radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'art. 32.

Art. 46.

Prescrizione dell'azione disciplinare.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO VI

GLI ONORARI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Art. 47.

Criteri per la determinazione degli onorari.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai dottori commercialisti, sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale.

Art. 48.

Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali.

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata, al valore ed alla complessità delle

prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

Art. 49.

Deposito di documenti presso il Consiglio dell'Ordine.

I dottori commercialisti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Su reclamo dell'interessato il Consiglio ordina al dottore commercialista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede e si adopera per la composizione amichevole della vertenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

Prima formazione dell'albo e dell'elenco.

Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco gli interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, presentano alla cancelleria della Corte di appello domanda di iscrizione.

Trascorso detto termine, il presidente della Corte di appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello, che la presiede, e di quattro dottori commercialisti iscritti nell'albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.

La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco per ciascun Tribunale del distretto, osservate le norme di cui all'art. 6 del presente ordinamento. La formazione dell'albo e dell'elenco deve essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.

Le decisioni della commissione sono impugnabili, dallo interessato e dal pubblico ministero, davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 28.

Art. 51.

Attuali iscritti nell'albo.

Coloro che all'entrata in vigore del presente ordinamento sono compresi nell'albo degli esercenti in economia e commercio a domanda sono iscritti nell'albo o nell'elenco dei dottori commercialisti e conservano l'anzianità della precedente iscrizione.

Art. 52.

Iscrizione dei ragionieri.

Sono iscritti a loro domanda nell'albo o nell'elenco, ai sensi dell'art. 50, previa cancellazione dall'albo dei ragionieri, i ragionieri iscritti nell'albo degli esercenti in economia e commercio: tale iscrizione non dà diritto al titolo di dottore commercialista.

Art. 53.

Rinnovazione dei Consigli dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine in carica al giorno dell'entrata in vigore del presente ordinamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni sino alla rinnovazione dei Consigli secondo le norme del presente ordinamento. Tale rinnovazione dovrà aver luogo entro quattro mesi dalla formazione degli albi.

Art 54.

Notificazioni e comunicazioni.

Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la grazia e giustizia
AZARA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1953, n. 1068.

Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 dicembre 1952, n. 3060;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 27 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — AZARA — GAVA — SEGNI — MALVESTITI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 88. — PALLA

Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della professione.

A coloro che sono iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia aziendale nonchè in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

b) le perizie contabili e le consulenze tecniche;

c) la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile delle imprese;

d) i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;

e) le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;

f) le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;

g) i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;

h) le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella

competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che la amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, nè quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 2.

Esercizio della professione.

Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.

Art. 3.

Incompatibilità.

L'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esattoriali.

L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

Art. 4.

Obbligo del segreto professionale.

I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.

Art. 5.

Vigilanza sull'esercizio della professione.

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale spetta al Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.

TITOLO II

I COLLEGI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 6.

Circoscrizione territoriale.

In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici ragionieri e periti commerciali è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio.

Se il numero dei ragionieri e periti commerciali è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di un Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.

Art. 7.

Composizione del Consiglio del Collegio
Eleggibilità dei consiglieri.

Il Consiglio del Collegio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.

Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio; sono eleggibili quando abbiano almeno cinque anni di anzianità professionale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8.

Cariche del Consiglio.

Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il Consiglio è composto almeno di sette membri, si deve eleggere anche un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 9.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.

Art. 10.

Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio del Collegio, oltre le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme di legge:

a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

c) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonchè per il decoro e per la indipendenza del Collegio;

d) delibera i provvedimenti disciplinari;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonchè tra questi ed i loro clienti;

f) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

g) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;

h) designa i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

i) delibera la convocazione dell'assemblea;

l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Art. 11.

Riunioni consiliari.

Il presidente del Collegio convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

Decadenza dalla carica di consigliere.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 13.

Delegazione del Collegio.

Il Consiglio del Collegio, di cui all'art. 6, secondo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista l'albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie ed amministrative.

Art. 14.

Sostituzione dei componenti del Consiglio.

Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare la assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

Art. 15.

Scioglimento del Consiglio.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o sè ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti.

Ogni Collegio con cento iscritti ha un Collegio di revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17.

Assemblea.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del Collegio per la durata di detto termine.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

Salvo il disposto dell'articolo 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

Constatata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio del Collegio.

Art. 18.

Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea generale degli iscritti nell'albo o nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 19.

Convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti.

Per l'elezione del Consiglio del Collegio, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 29, comma quinto.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.

L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

I componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiori a quello delle persone da eleggere. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

E' ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

Art. 20.

Reclami contro i risultati delle elezioni.

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'albo del Collegio può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art. 21.

Assemblee straordinarie.

Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo o nell'elenco del Collegio. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

TITOLO III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 22.

Sede e composizione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Esso è composto di undici membri eletti dai Consigli dei Collegi fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo.

Ogni Consiglio di Collegio non può eleggere più di un candidato.

A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti. La Commissione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

I Consigli dei Collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 23.
Cariche.

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

Art. 24.
Incompatibilità - Sostituzione dei componenti.

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di un Collegio e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla carica di componente del Consiglio del Collegio.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati, dal Consiglio nazionale, i candidati, compresi nella graduatoria formata a termini dell'art. 22, comma quinto, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli dei Collegi che avevano designato il componente da sostituire.

Art. 25.
Attribuzioni.

Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli dei Collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli dei Collegi;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti dei ragionieri e periti commerciali presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del proprio funzionamento;

g) decide in via amministrativa su ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 26.
Riunioni consiliari.

Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 27.
Notificazione delle decisioni.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la Corte di appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonchè al Consiglio del Collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 28.
Reclami.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del Consiglio del Collegio possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello dalla sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

TITOLO IV

GLI ALBI E GLI ELENCHI:
CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 29.
Albo ed elenco dei non esercenti.

Il Consiglio di ciascun Collegio custodisce l'albo dei ragionieri e periti commerciali.

Il Consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme.

L'albo, a cura del Consiglio del Collegio, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, nonchè agli altri Consigli dei Collegi.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è stata disposta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità dell'iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione nell'albo.

Coloro che, a norma dell'art. 3, non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 30.
Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità.

Non si può essere iscritti che in un solo albo di ragionieri o periti commerciali. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 31.
Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Per ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) essere di condotta irreprensibile;

4) avere compiuto il corso di studi negli istituti tecnici-commerciali o essere abilitati all'insegnamento della ragioneria in detti istituti, ovvero essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento professionale approvato con legge 15 luglio 1906, n. 327;

5) oltre ad avere compiuto il corso di studi indicato nel numero 4, avere anche conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel termine e con le modalità che saranno stabilite con apposita norma legislativa, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per la grazia e giustizia;

6) avere la residenza nella circoscrizione del Collegio nel cui albo si chiede l'iscrizione.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'albo.

Art. 32.
Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

La domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta su carta bollata e corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, nonchè dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, allo interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

Art. 33.
Trasferimento di residenza.

Il ragioniere e perito commerciale che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

TITOLO V

CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 34.
Cancellazione dall'albo o dall'elenco.

Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio del Collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

1) nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3;

2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 31, salvi i casi di radiazione;

3) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del Collegio presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.

Il Consiglio del Collegio pronuncia la cancellazione dallo elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2 e 3 del presente articolo.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

Le deliberazioni del Consiglio del Collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il ragioniere e perito commerciale cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi reiscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Art. 35.
Responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali Azione disciplinare.

Il ragioniere e perito commerciale che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvo il disposto dell'art. 38, commi secondo e terzo, il Consiglio del Collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta degli interessati.

Se l'incolpato è membro del Consiglio del Collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 36.
Pene disciplinari.

Le pene disciplinari che il Consiglio può, secondo i casi, applicare sono:

1) la censura;

2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;

3) la radiazione.

Art. 37.
La censura.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

Art. 38.
Casi di radiazione.

La radiazione è pronunciata contro il ragioniere e perito commerciale che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dallo elenco.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dalla professione per una eguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo è dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.

Art. 39.
Casi di sospensione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il Consiglio del Collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonchè a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando lo iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Nei casi previsti nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Il ragioniere e perito commerciale cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

Art. 40.
Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale.

Il ragioniere e perito commerciale iscritto nell'albo o nell'elenco che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

Art. 41.
Istruttoria nel procedimento disciplinare.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 38, ultimo comma, e 39, secondo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Art. 42.
Ricusazione ed astensione.

I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello viciniore.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 43.
Notificazione delle deliberazioni.

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonchè al procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 44.
Ricorso al Consiglio nazionale.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 45.
Riammissione dei radiati.

Il ragioniere e perito commerciale radiato dall'albo o dall'elenco può essere riammesso, purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'art. 32.

Art. 46.
Prescrizione dell'azione disciplinare.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO VI

GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 47.
Criteri per la determinazione degli onorari.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale.

Art. 48.
Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali.

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

Art. 49.
Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio.

I ragionieri e periti commerciali non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Su reclamo dell'interessato, il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50.
Notificazioni e comunicazioni.

Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 51.
Prima formazione dell'albo e dell'elenco.

Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco gli interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, presenteranno, nella cancelleria della Corte d'appello, domanda di iscrizione.

Decorso tale termine, il presidente della Corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello, che la presiede, e di quattro ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.

La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco per ciascun circondario del distretto, osservate le norme di cui all'art. 6 del presente ordinamento. La formazione dell'albo e dell'elenco dev'essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.

Le decisioni della commissione sono impugnabili dallo interessato e dal pubblico ministero davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 28.

Art. 52.
Attuali iscritti nell'albo.

Coloro che all'entrata in vigore del presente ordinamento sono compresi nell'albo dei ragionieri sono iscritti, a domanda, nell'albo o nell'elenco indicati nell'art. 29 e conservano l'anzianità della precedente iscrizione.

Art. 53.
Rinnovazione dei Consigli dei Collegi.

I Consigli dei Collegi in carica al giorno dell'entrata in vigore del presente ordinamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino alla rinnovazione dei Consigli secondo le norme del presente ordinamento.

La rinnovazione dovrà aver luogo entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la grazia e giustizia
AZARA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 186, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Romans d'Isonzo (Gorizia) di un mutuo di L. 214.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(597)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio (Gorizia) di un mutuo di L. 593.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(599)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savogna d'Isonzo (Gorizia) di un mutuo di L. 500.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(600)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 182, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Belmonte Castello (Frosinone) di un mutuo di L. 767.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(601)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 22 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 228, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cerreto Laziale (Roma) di un mutuo di L. 1.094.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(603)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 184, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fogliano Redipuglia (Gorizia) di un mutuo di L. 226.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(594)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pasian di Prato, Colloredo di Prato e Campoformido (Udine).

La superficie della zona di ripopolamento e cattura di Pasian di Prato, Colloredo di Prato e Campoformido (Udine), di cui ai decreti Ministeriali 2 gennaio 1950 e 2 giugno 1953, viene ridotta da ettari 736 circa ad ettari 628 circa. Resta, pertanto, così delimitata:

dal ponte sul canale Ledra, della strada Pasian di Prato-Colloredo di Prato, lungo detta strada fino all'inizio del paese di Colloredo; da qui a sinistra, escludendo l'abitato, lungo la carrareccia fino a raggiungere la strada Colloredo di Prato-Bressa presso il cimitero di Colloredo; da qui, lungo questa strada, fino al ponte sul canale Ledra, seguendo quindi il corso di quest'ultimo verso Bressa e Campoformido fino alla linea ferroviaria Udine-Venezia; da qui, lungo la linea stessa fino al passaggio a livello di Santa Caterina, dove percorre il canale Ledra nuovamente fino al ponte sulla strada Pasian di Prato-Colloredo di Prato.

In conseguenza di tale riduzione di superficie, i fondi costituenti la zona stessa interessano soltanto i comuni di Pasian di Prato e Colloredo di Prato.

(316)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12, foglio n. 88, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del 2° capo cannoniere P.S. Nigra Giacomo di Giuseppe e fu Torelli Margherita, nato a Torre Mondovì (Cuneo) il 23 maggio 1920, matricola n. 45323-Imperia, della croce al valor militare «sul campo» (30 mesi d'imbarco su siluranti), effettuato dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 15 aprile 1945;

Considerato che con decreto Presidenziale in data 14 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12, foglio n. 87, è stata sanzionata per lo stesso fatto d'armi, a favore del sottufficiale sopraindicato altra croce al valor militare «sul campo» (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della Marina con determinazione 13 giugno 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il 2° capo cannoniere P.S. Nigra Giacomo di Giuseppe e fu Torelli Margherita, nato a Torre Mondovì (Cuneo) il 23 maggio 1920, matricola n. 45323-Imperia, il decreto Presidenziale in data 28 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12, foglio n. 88, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare «sul campo», concessa con determinazione 15 aprile 1945, dal Capo di Stato Maggiore della Marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1953
Registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 375. — AMATI

(504)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 febbraio 1954

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,86	645 —
» Firenze	624,80	640 —
» Genova	624,85	645 —
» Milano	624,86	645,60
» Napoli	624,80	645,40
» Palermo	—	—
» Roma	624,86	645,50
» Torino	624,85	646 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,85	644 —

Media dei titoli del 10 febbraio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,20
Id. 3,50 % 1902	59,20
Id. 3 % lordo	80,10
Id. 5 % 1935	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	80,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % 1936	92,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 febbraio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,86
1 dollaro canadese	» 645,55

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 21, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto dalla professoressa Rossi Adua, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione 23 aprile 1948, n. 3514, confermato con Ministeriale 19 agosto stesso anno, n. 5717, riguardante il trattamento economico da praticarsi all'interessata per l'incarico d'insegnamento di materie letterarie nella Scuola di avviamento professionale di San Frediano a Settimo, per l'anno scolastico 1947-48, è respinto.

(524)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 aprile 1953, n. 340.2.79/7034, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1951;

Ritenuta la necessità di dover sostituire il componente dott. Danilo Battini, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Danilo Battini, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1951, il dott. Angelo Trillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 gennaio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(534)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 27 novembre 1953, n. 20446.2/340.3/11299, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1952;

Visto il telegramma del Prefetto di Milano, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Libero Mazza, destinato ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Libero Mazza, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1952, il vice prefetto vicario dott. Giacinto Guida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 gennaio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(531)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dodici posti di segretario aggiunto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Ispettorato de lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 15 aprile 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 dell'8 settembre 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di segretario aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di tale concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato è composta come segue:

Presidente:

Micheletti dott. Alberto, direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Cossu dott. Edmondo, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Fragomeni dott. Alfredo, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

D'Addio rag. Salvatore, direttore capo di ragioneria di 1ª classe (grado 5°, gruppo *A*).

Segretario:

Pace dott. Antonio, vice segretario del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1954
Registro n. 6 Lavoro e previdenza, foglio n. 115. — BAGNOLI

(630)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1953, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1953, registro n. 11 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 270);

Visto il decreto Ministeriale in data 2 aprile 1953, con il quale sono apportate modifiche alle modalità del bando di concorso (registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1953, registro n. 14 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 174);

Visto il decreto Ministeriale in data 24 giugno 1953, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami dei candidati (registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1953, registro n. 30 Esercito, foglio n. 218);

Visto il decreto Ministeriale in data 21 novembre 1953, con il quale viene integrata la Commissione di esami con la nomina di un membro supplente (registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1954, registro n. 1 Esercito, foglio n. 244);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione:

1. Beconcini Mario
2. Siragusa Giacomo
3. Furci Rocco
4. Bannino Rocco
5. D'Onofrio Antonio
6. Sbragalia Mario
7. Zema Demetrio
8. Lambiase Gabriele
9. Bronchini Silvano
10. Piccillo Giuseppe
11. Gruppuso Renato
12. Lorenzetti Manlio
13. Venditti Dante
14. Caddeo Angelo
15. Zambani Ciro
16. Sprecacenere Giuseppe
17. Memoli Corrado
18. Rapisarda Nicolò
19. Pizzarullo Angelo
20. Trippini Renato
21. Attanasio Giuseppe
22. Alberti Renato
23. Spatafora Giovanni
24. Paduano Gennaro
25. Perotti Giovanni
26. Sorrentino Giovanni
27. Frescoso Alfredo
28. Ercolini Giorgio
29. De Martis Antonio
30. Memoli Ermanno
31. Grazzini Romano
32. Giannazzo Carmelo
33. Pamio Valdo
34. Brunetti Ersilio
35. Benincasa Rosario
36. Tagliaferro Vittorio
37. Garofoli Vinicio
38. Scafidi Sergio
39. Damiani Stefano
40. D'Angelo Michele
41. Bovino Giuseppe
42. De Lorenzo Gaetano
43. Scrimieri Corrado
44. Milano Costantino
45. Matta Giovanni
46. De Martino Pasquale
47. Crociani Orazio
48. Lamagna Lucio
49. Liuzzi Vittorio
50. Bonizzi Lucio
51. Uzzauto Antonio
52. Morgantini Savino
53. Cardin Walter
54. Muffato Antonio
55. Scatozza Antonio
56. Spanò Antonio
57. Felici Palmiero
58. Bissi Ermanno
59. Pace Arturo
60. Rossi Brunello

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 gennaio 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1954
Registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 68. — RAPISARDA

(632)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine disponibili presso il Ministero dell'interno, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 30 gennaio 1954).

Sono disponibili nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno n. 22 (ventidue) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 marzo 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: TAVIANI

(658)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1952, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 263 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 223 del 25 settembre 1952, col quale venne indetto un concorso per esame e per titoli a cinque posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso per esame e per titoli a cinque posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto Ministeriale 22 agosto 1952:

COGNOME E NOME	Media prove scritta, grafica ed esperim. lavoro	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Bonelli Giorgio	7,500	7,600	15,100
2. Di Giovine Ciro	7,583	7,200	14,783
3. Tosti Silio	7,166	7,500	14,666
4. Patrizi Roberto	7,666	6,700	14,366
5. Bellavia Carmelo	7,750	6,500	14,250
6. Di Pillo Rocco	7,083	6,800	13,883
7. Bergesi Elio	7,583	6,200	13,783
8. Marziani-De Paolis Francesco	7,250	6,000	13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto Ministeriale 22 agosto 1952:

1. Bonelli Giorgio . . . punti 15,100
2. Di Giovine Ciro . . . » 14,783
3. Tosti Silio . . . . . » 14,666
4. Patrizi Roberto . . . . » 14,366
5. Bellavia Carmelo . . . . . » 14,250

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, idonei del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto Ministeriale 22 agosto 1952:

1. Di Pillo Rocco . . . . . . punti 13,883
2. Bergesi Elio . . . . » 13,783
3. Marziani-De Paolis Francesco » 13,250

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1953

Il Ministro GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1954
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 76. — GRIMALDI

(465)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 17391 in data 27 maggio 1953, con cui sono state attribuite alle vincitrici del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le quindici condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Preso atto delle lettere in data 27 novembre e 6 dicembre 1953, con le quali il sindaco di Guastalla ha comunicato a questa Prefettura la rinuncia di Battistini Martina alla seconda condotta ostetrica di Guastalla;

Premesso che Schiatti Zeffirina, graduata successivamente a Battistini Martina, ha risposto all'interpello della Prefettura, dichiarando di non accettare la condotta in parola;

Ritenuto, pertanto, necessario attribuire la predetta condotta, alla candidata che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Gandolfi Zuma è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica di Guastalla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 23 dicembre 1953

Il prefetto: NICOSIA

(397)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 73668 del 12 dicembre 1953, con il quale la ostetrica Castaldi Pia veniva nominata titolare della condotta ostetrica di Greve frazione Lucolena;

Considerato che la precitata ostetrica, come da lettera del 31 dicembre 1953 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dalle interessate;

Atteso che la ostetrica Lagi Iolanda, 13ª classificata, ha chiesto la condotta di Greve frazione Lucolena;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 73668 del 18 dicembre 1953, la ostetrica Lagi Iolanda, domiciliata a Firenzuola, frazione Pietramala, è dichiarata vincitrice della condotta di Greve frazione Lucolena.

Il sindaco di Greve è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 15 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

(398)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.